



COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 43 della l.r. 23 novembre 2018 n. 62

Indice:

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – validità del regolamento
- Art. 2 – definizioni
- Art. 3 – esercizio dell'attività – Rappresentanza
- Art. 4 – comunicazioni tra amministrazione e operatori commerciali

TITOLO II – MERCATI E FIERE

- Art. 5 – mercato del giovedì
- Art. 6 – mercati straordinari
- Art. 7 – fiere annuali del 20 agosto e 19 settembre
- Art. 8 – migliona, scambio e accorpamento di posteggi
- Art. 9 – assegnazione di concessioni di posteggio nuove o che si rendono disponibili
- Art. 10 – procedura di assegnazione dei posteggi
- Art. 11 – assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati
- Art. 12 – registrazione delle presenze

TITOLO III – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI STRAORDINARIE

- Art. 13 – disciplina generale
- Art. 14 – manifestazioni commerciali a carattere straordinario promosse da soggetti terzi
- Art. 15 – manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre mercato)
- Art. 16 – affidamento delle manifestazioni e mostre mercato

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 17 – individuazione posteggi fuori mercato
- Art. 18 – concessioni temporanee di posteggio

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

- Art. 19 – eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei
- Art. 20 – spostamento definitivo di posteggi in una fiera o mercato
- Art. 21 – sperimentazione
- Art. 22 – decadenza delle concessioni di posteggio
- Art. 23 – uso del posteggio
- Art. 24 – prodotti alimentari
- Art. 25 – uso di veicoli e circolazione
- Art. 26 – obblighi di esposizione

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 27 – permanenza nel medesimo luogo
- Art. 28 – zone vietate
- Art. 29 – cambio di residenza e cessazione

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 30 – vigilanza e sanzioni
- Art. 31 – misure di sicurezza
- Art. 32 – elenchi, planimetrie, graduatorie
- Art. 33 – abrogazioni
- Art. 34 – rinvio.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per la sua approvazione, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2, e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il Regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta Comunale o ai Responsabili dei Servizi il potere di modifica.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali.
5. Il Responsabile del Settore può emanare disposizioni attuative e integrative delle norme del presente regolamento e rideterminare le superfici dei posteggi presenti nelle manifestazioni o spostarne l'ubicazione per motivi di miglior assetto, di viabilità igiene e sicurezza.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *legge regionale*: la legge regionale toscana del 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del commercio";
 - b) *commercio su aree pubbliche*: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - c) *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

- d) *mercato*: l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- f) *posteggio*: le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- g) *fiera*: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) *fiera promozionale*: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- i) *fiera specializzata nel settore dell'antiquariato*: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- j) *manifestazione commerciale a carattere straordinario*: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- k) *presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- l) *Intesa*: l'intesa sancita il 05/07/2012 in sede di Conferenza Unificata (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno)
- m) *operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- n) *portatore di handicap*: il soggetto di cui alla L. 05.02.1992, n. 104;
- o) *imprenditore agricolo*: il soggetto di cui al d. lgs 18.5.2001, n. 228;
- p) *imprenditore agricolo professionale*: il soggetto di cui all'art. 2 della l.r. 27.07.2007, n. 45;

- q) *SCIA*: la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'art. 19 della l. 241/90;
- r) *autorizzazione*: l'atto rilasciato dal SUAP competente per territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- s) *concessione*: l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- t) *abilitazione all'esercizio del commercio in forma itinerante*: la segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente per il territorio del comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività;
- u) *miglioria*: il cambio di posteggio da parte di un operatore con un altro disponibile ritenuto migliore;
- v) *spunta*: l'operazione con la quale vengono assegnati posteggi occasionalmente liberi o non assegnati nelle fiere, nei mercati e posteggi fuori mercato;
- w) *settori merceologici*: il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- x) *requisiti soggettivi*: i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 71 del d. lgs. 59/2010;
- y) *comparti di un mercato o di una fiera*: ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio e al settore merceologico trattato;
- z) *concessioni temporanee*: le concessioni di posteggio di cui all'art. 36 della legge regionale, rilasciate per la partecipazione a fiere promozionali o a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'art. 33, comma 1, lettera a) della legge regionale e relative concessioni nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni;
 - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'art. 33, comma 1, lettera b) della legge regionale;
 - d) i soggetti iscritti al registro delle imprese, limitatamente alle fiere promozionali, alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato ed alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
 - e) gli altri soggetti eventualmente previsti nell'ambito delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
 - f) i titolari di concessioni temporanee di cui all'art. 36 della legge regionale rilasciate in occasione di fiere promozionali, fiere

specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Nel caso di altre riunioni straordinarie di persone, in cui l'amministrazione comunale riterrà opportuno il rilascio di autorizzazioni temporanee, procederà attraverso apposito bando.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale, in assenza del titolare o dei soci la rappresentanza nell'esercizio dell'attività è ammessa a condizione che:
 - a) si tratti di dipendenti o di collaboratori;
 - b) tali soggetti siano in possesso di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione, redatta in conformità all'art. 46 del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
3. Non sono richiesti requisiti morali o professionali in capo al rappresentante né particolari caratteristiche per la rappresentanza di portatori di handicap purché sia occasionale.

Art. 4 – Comunicazioni tra amministrazione e operatori commerciali

1. Tutte le comunicazioni destinate agli operatori commerciali su aree pubbliche verranno trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica certificata o altra modalità telematica di trasmissione, equivalente ai sensi di legge. Tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche sono obbligati a dotarsi di un valido indirizzo di posta elettronica certificata da registrare sull'INI-PEC.
2. Le comunicazioni trasmesse all'indirizzo PEC presente sull'INI-PEC si intenderanno recapitate una volta pervenuta dal sistema la ricevuta di consegna, senza che l'operatore possa in alcun modo eccepire la mancata presa visione della comunicazione.

TITOLO II – MERCATI E FIERE

Art. 5 – Mercato del giovedì

1. Il mercato si svolge, in tutto l'anno, nel II e IV giovedì di ogni mese in Via della Pace, Via Bruno Buozzi, Via San Giovanni, Via Sabatini e Largo Verdi. Esso si compone di 64 posteggi, compresi quelli indicati ai numeri 1/c, 2/c, 3/c di Via San Giovanni, e 1, 2, 3 di Largo Verdi, riservati ai produttori agricoli.
2. Il mercato è articolato nei seguenti comparti:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI
-------------------	----------------

	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	6	50	56
Riservati a Portatori di handicap	1	1	2
Riservati per imprenditori agricoli	6	-	6
TOTALE	13	51	64

3. Qualora il giorno di mercato coincida:
 - a) con una festività riconosciuta, è anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo;
 - b) con un giorno di fiera, è posticipato all'ultimo giovedì del mese più prossimo che conta cinque giovedì;
 - c) con il 24 dicembre, è anticipato al 23 dicembre.
4. L'orario del mercato (attività di vendita) è fissato dalle ore 7.30 alle ore 13.30 in ogni periodo dell'anno.
5. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso mezz'ora prima dell'orario di inizio del mercato.
6. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
7. Nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6.00 alle ore 16.30 nelle aree interessate.
8. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato ed hanno termine alle ore 8.30 in ogni periodo dell'anno.

Art. 6 – Mercati straordinari

1. Ai fini di valorizzare le risorse e le produzioni tipiche del territorio o in occasione di particolari eventi, la Giunta comunale, sentite le Associazioni di categoria degli operatori o su loro richiesta, è espressamente autorizzata a deliberare lo svolgimento di mercati straordinari, intesi come edizione aggiuntiva, senza riassegnazione dei posteggi, stabilendone date, orari e luogo di svolgimento.
2. Nella domenica immediatamente antecedente il 25 dicembre di ogni anno, purché non ricada il 24 dicembre, è prevista l'effettuazione del mercato straordinario di Natale. In alternativa all'effettuazione del mercato straordinario, su richiesta degli operatori interessati, è

consentita l'anticipazione del mercato previsto per il IV giovedì del mese di dicembre alla domenica antecedente il Natale, purché non coincida con il 24 dicembre.

3. A richiesta della maggioranza degli operatori presenti il mercato può essere prorogato dal Responsabile del Servizio fino alle ore 16.30.
4. Le assenze degli operatori ai mercati straordinari non vengono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.
5. In caso di annullamento per avverse condizioni meteorologiche, cause di forza maggiore o analoghe difficoltà, il mercato che non si è svolto può essere recuperato, entro un mese dall'annullamento e comunque entro l'anno solare in corso, su richiesta proveniente dalla maggioranza degli operatori assegnatari di posteggio. Il recupero del mercato è disposto dal Responsabile del Servizio con apposito atto, previa verifica della disponibilità dei luoghi e delle condizioni per lo svolgimento del medesimo. Le assenze nel mercato di recupero non verranno conteggiate ai fini della decadenza del titolo abilitativo, mentre verranno conteggiate le presenze per gli spuntisti.

Art. 7 – Fiere annuali del 20 agosto e del 19 settembre

1. Sono previste due fiere annuali nei giorni del 20 agosto e del 19 settembre, per le quali è disposto il medesimo orario di vendita: 8.30 – 19.30.
2. Le fiere si svolgono, lungo un solo lato della carreggiata, nelle seguenti vie e piazze:
 - a) Fiera del 20 agosto: Via della Pace, Via Serdini, Via San Giovanni, Via B. Buozzi, Via Sabatini, Largo Verdi, Via Martelli, Via Case Nuove.
 - b) Fiera del 19 settembre: P.zza della Repubblica, Via Matteotti, Piazza Gramsci, Viale Roma, P.zza XX Settembre, Via Cavour, Via della Pace, Via Mentana, Via XXIV Maggio, Via Italia, Via IV Novembre, Via Cellini, P.le Michelangelo, Via B. Buozzi, Via San Giovanni.Il tutto come meglio specificato nelle planimetrie allegate.
3. Nelle fiere è previsto il seguente numero di posteggi, da assegnare in concessione pluriennale:
 - a) Fiera del 20 agosto: 216 posteggi, dei quali 2 riservati a portatori di handicap e 6 ai produttori agricoli;
 - b) Fiera del 19 settembre: 244 posteggi, dei quali 2 riservati a portatori di handicap e 7 ai produttori agricoli.

4. L'accesso degli operatori titolari di concessione di posteggio alla fiera è consentito dalle ore 6.00 fino alle ore 7.00.
6. Gli operatori debbono lasciare libero il posteggio e completare le operazioni di pulizia entro le ore 21.00.
7. La circolazione stradale e pedonale, nei giorni della fiera, nelle aree in cui si svolge e nelle aree limitrofe, sarà regolata con ordinanza.
8. La Giunta, per motivi di carattere igienico-sanitario, può disporre la riorganizzazione dei banchi di imprenditori agricoli o operatori su aree pubbliche trattanti generi di ortofrutta, in modo da formare un comparto unico omogeneo per entrambe le fiere.

Art. 8 – Miglioria, scambio e accorpamento di posteggi

1. Precedentemente alla pubblicazione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi resisi liberi, il Responsabile del Servizio effettua le operazioni di miglitoria. A tal fine predispone apposito bando, riservato agli operatori assegnatari di posteggio nella medesima manifestazione, i quali avranno facoltà di presentare domanda per l'assegnazione di un posteggio resosi vacante, in sostituzione del proprio. I posteggi vengono assegnati per miglitoria, a seguito di apposita graduatoria, redatta seguendo l'ordine di anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione, per il commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo, nel Registro delle imprese riferita al soggetto richiedente, cumulata nel caso di operatore su aree pubbliche con quella dell'eventuale ultimo dante causa e, in caso di parità, tramite sorteggio.
2. Esaurita la procedura di miglitoria si dà corso alle assegnazioni mediante bando, secondo quanto previsto al successivo art. 9 (nove).
3. La procedura di cui al comma 1 non è seguita nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio assegnando al relativo operatore un posteggio libero.
4. Lo scambio del posteggio già assegnato tra operatori è autorizzato con atto del responsabile del Servizio a condizione che:
 - a) siano rispettate le disposizioni relative ai comparti (ove previsti)
 - b) non vi siano altri motivi ostativi di interesse pubblico.

5. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la PM, sentiti gli operatori, può disporre a titolo temporaneo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni.
6. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di fiera o mercato.

Art. 9 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o che si rendono disponibili

1. Le concessioni in essere, aventi scadenza antecedente al 31/12/2020, sono prorogate fino a tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 1180 della L. 27/12/2017, n. 205. Le concessioni aventi scadenza in data successiva rimarranno valide fino a tale data, salvo il sopravvenire di diversa disposizione normativa.
2. L'autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate sulla base di apposita graduatoria formulata per ogni posteggio, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - 1) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato;
 - 2) professionalità riferita all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che, in sede di prima applicazione dei criteri sanciti dall'Intesa, può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa, cumulata con quella del titolare a cui è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 3. sorteggio.
3. Le nuove concessioni hanno validità di anni dodici dal rilascio.

Art. 10 – Procedura di assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 62/2018, l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere è effettuata, con riferimento a ciascuno posteggio e nel rispetto dei comparti di mercato o di fiera,

sulla base di bandi inviati al B.U.R.T. entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

2. Le domande sono inoltrate a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando sul BURT ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. Non sono ammesse domande cumulative per più fiere o mercati.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 35 della legge regionale, un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di:
 - più di due concessioni per ciascun settore merceologico se il mercato o la fiera non supera i 100 posteggi
 - più di tre concessioni per ciascun settore merceologico, se il mercato o la fiera supera i 100 posteggi.
4. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi pluriennali nel medesimo mercato o fiera da parte dello stesso operatore con la medesima autorizzazione, l'attribuzione del primo posteggio azzerà l'anzianità dell'operatore ai fini delle graduatorie per l'attribuzione del secondo posteggio.
5. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo on line per 15 (quindici) giorni.
6. Entro i successivi 30 (trenta) giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, con le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta ed accettata. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.

Art. 11 – Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati

1. L'assegnazione temporanea nei mercati e nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati o "spunta", compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato/fiera, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) appartenenza alla medesima categoria di soggetti riservatari, trattandosi di posteggi riservati;
 - b) limitatamente al mercato, appartenenza al medesimo comparto, alimentare o non alimentare;
 - c) maggiore numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, intese sia come partecipazione effettiva alla

manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*);

- d) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa;
 - e) sorteggio.
2. Gli operatori portatori di handicap e imprenditori agricoli che non abbiano trovato collocazione nei posteggi a loro riservati, possono prendere parte alle operazioni di spunta per l'assegnazione dei posteggi attribuiti agli operatori commerciali ordinari, in condizione di parità con i medesimi.
 3. Attraverso i criteri di cui al comma 1, i posteggi temporaneamente liberi debbono essere in ogni caso assegnati agli spuntisti presenti anche non vantanti alcuna priorità.
 4. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato o alla fiera dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare ai medesimi solo se, ultimata le operazioni di spunta, residuano posteggi disponibili.
 5. L'operatore concessionario di posteggio che non sia presente nel posteggio a lui concesso, non può prendere parte alle operazioni di spunta, neppure in forza di altra autorizzazione.

Art. 12 – Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti al mercato e nelle fiere, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 1, lettera j) della legge regionale, gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in assegnazione temporanea (spunta).
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 ed in conformità a quanto disposto all'art. 37, comma 10 della legge regionale:
 - a) nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione all'intera manifestazione;
 - b) nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

3. Gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, consentono l'abbandono anticipato della fiera o del mercato.
4. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per uno o più dei motivi di cui all'art. 87 comma 2 della legge regionale o per altri gravi e comprovati motivi da documentare rigorosamente. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
5. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dalla fiera o mercato di oltre il 50% (cinquanta per cento) degli operatori, l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
6. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o SCIA, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
7. Le rilevazioni delle presenze sono effettuate dagli Organi di Vigilanza; la tenuta delle graduatorie è curata dal Settore Attività Produttive.

TITOLO III – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI STRAORDINARIE

Art. 13 – Disciplina generale

1. Si conferma l'assenza, nel Comune, di fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario di iniziativa comunale. Nell'ipotesi di loro istituzione, si applicano le disposizioni del presente titolo.
2. Alle fiere promozionali possono partecipare operatori su aree pubbliche ed imprenditori iscritti al registro imprese, quali artigiani, imprenditori agricoli ed operatori in sede fissa; alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono altresì partecipare altri soggetti individuati nell'atto istitutivo.
3. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono contraddistinte sia dal carattere non ripetitivo della manifestazione, indipendentemente dalle eventuali diverse denominazioni, sia dalla possibile partecipazione, eccezionale e minoritaria, di soggetti non operatori di commercio su aree pubbliche. Qualora tali manifestazioni

perdano le suddette caratteristiche debbono essere ricondotte, a seconda dei casi, alle fiere ordinarie o promozionali o alle manifestazioni di carattere privato (mostre-mercato) di cui al titolo II capo X della legge regionale.

4. Per la partecipazione alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario il Comune rilascia concessioni di posteggi aventi validità limitata alla durata della manifestazione ai sensi dell'art. 36 della legge regionale.
5. La domanda di partecipazione alle fiere promozionali ed alle manifestazioni a carattere straordinario è inoltrata almeno dieci giorni prima della data della manifestazione.
6. Le domande sono valutate ed eventualmente accolte sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - Il criterio del maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile per dodici anni consecutivi;
 - decorso tale periodo, le domande verranno accolte sulla base dei criteri previsti per l'assegnazione di concessioni nei mercati e nelle fiere;
 - sorteggio.
7. All'assegnazione temporanea (spunta) ed alla registrazione delle presenze si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 11.

Art. 14 – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario promosse da soggetti terzi

1. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'art. 32, comma 1, lettera i) della legge regionale, se promosse da soggetti terzi, sono autorizzate con atto della Giunta che ne valuta la rispondenza alle finalità della legge, la validità nell'ambito delle iniziative promozionali del Comune ed ogni altro aspetto di qualità, sicurezza ed organico inserimento nel contesto economico comunale.
2. Per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario promosse da privati, Associazioni ed enti diversi dal Comune le domande di svolgimento debbono essere inoltrate almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio della manifestazione e contenere:
 - a) la descrizione analitica della manifestazione;
 - b) l'indicazione degli spazi ed aree che si intendono utilizzare;
 - c) i soggetti partecipanti;

- d) i criteri di selezione dei partecipanti e gli oneri relativi;
- e) i criteri di assegnazione degli spazi.

Lo svolgimento di una manifestazione commerciale a carattere straordinario, previo assenso della Giunta Comunale, viene autorizzata con atto del Responsabile del Settore, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza necessarie per il loro svolgimento.

Art. 15 – Manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre mercato)

1. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostra mercato), così come individuate all'art. 79 della legge regionale, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP, alla quale deve essere allegato il disciplinare della manifestazione.

2. Se il disciplinare della manifestazione è conforme al disciplinare-tipo adottato da questo Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 193/2015, l'organizzatore presenta direttamente la SCIA di cui al comma 1. In caso di manifestazioni fieristiche con disciplinare non conforme al disciplinare-tipo, il progetto della manifestazione, con relativo disciplinare, va presentato almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, onde consentire alla Giunta Comunale di assentire al medesimo, e agli uffici preposti, di verificare tutte le condizioni di realizzazione della manifestazione. Una volta verificata la fattibilità della manifestazione, così come presentata nel disciplinare, l'organizzatore procede alla presentazione della SCIA a norma del comma 1.

Art. 16 – Affidamento della manifestazioni e mostre-mercato

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 8 della legge regionale, la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali possono essere affidate a soggetti terzi, attraverso procedure di evidenza pubblica.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 17 – Individuazione posteggi fuori mercato

1. Sono individuati i seguenti posteggi fuori mercato:
 - a. Loc. Pianello – Vetta Amiata: n. 1 posteggi operatori commerciali;
 - b. Loc. Pianello – Vetta Amiata: n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli;
 - c. Via Mentana – n. 1 posteggio operatori commerciali – settore alimentare, da assegnare con concessioni diverse per ciascun giorno della settimana esclusa la domenica.

2. L'orario di vendita è fissato dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in ogni periodo dell'anno in loc. Pianello e dalle ore 7.30 alle ore 13.30 in Via Mentana.
3. La Giunta, con proprio atto assunto ai sensi dell'art. 1, comma 3, può deliberare l'aggiunta di ulteriori posteggi fuori mercato a titolo sperimentale per un periodo non superiore a dodici mesi.

Art. 18 – Concessioni temporanee di posteggio

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 36 della legge regionale ed in occasione di riunioni straordinarie di persone, previo indirizzo della Giunta Municipale, il Responsabile del settore può rilasciare concessioni e autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, valide solo per i giorni e gli orari specificati sulla base dell'istanza corredata di autocertificazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010.
2. In caso di domande concorrenti, si tiene conto della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, e, a parità, in base alla priorità temporale della richiesta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

Art. 19 – Eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del settore, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso sul sito ufficiale del Comune, ed eventualmente sull'albo on line, agli operatori.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione la possibilità di operare, con facoltà del Responsabile del settore con propria determinazione, di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

3. Nelle ipotesi di spostamento temporaneo i posteggi sono assegnati sulla base della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche cumulata con quella dell'eventuale dante causa e, in caso di parità, sorteggio.
4. Qualora le esigenze che hanno dato luogo allo spostamento temporaneo si protraessero per oltre dodici mesi è dato corso al procedimento di modifica del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, con le relative procedure di concertazione.
5. Nel periodo invernale eventuali avvisi relativi a spostamenti di date orari di fiere o mercati o altre comunicazioni per motivi meteorologici sono assolte mediante pubblicazione sul sito ufficiale del comune, ed eventualmente sull'albo on line, che gli operatori hanno l'onere di consultare.

Art. 20 – Spostamento definitivo di posteggi in una fiera o mercato

1. Ai fini di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 comma 6 della legge regionale o, comunque, in presenza di preminente interesse pubblico, il Consiglio comunale, previa consultazione con le Organizzazioni di cui all'art. 43 comma 3 della legge regionale, dispone lo spostamento definitivo di un mercato o di una fiera o fiera promozionale assegnando agli operatori un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salvo diverso accordo.
2. Ai sensi dell'art. 43 comma 7 della legge regionale, il Consiglio comunale, per motivi di interesse pubblico, ordine pubblico e sicurezza o igiene e sanità, può modificare l'assetto del mercato, di posteggi fuori mercato e fiere, comprese quelle promozionali, consultate le Organizzazioni di cui all'art. 43 comma 3 della legge regionale.
3. Qualora si debba procedere alla soppressione o allo spostamento solamente di uno o più posteggi di una fiera o un mercato, in altre localizzazioni della medesima manifestazione la scelta dei nuovi posteggi è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio sulle aree pubbliche, cumulata con quella dell'eventuale dante causa;
 - b) maggiore anzianità di presenza nella fiera;
 - c) sorteggio.

4. Alla selezione partecipano:
 - a) i soli operatori i cui posteggi sono spostati o soppressi, se questi risultano in numero pari o inferiore ai 2/3 del totale dei posteggi della fiera o mercato;
 - b) tutti gli operatori della fiera o del mercato negli altri casi.

Le modalità per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi sono definite dal Responsabile del Servizio, in modo da garantire lo svolgimento in maniera celere delle operazioni, e la effettiva partecipazione degli aventi diritto.

5. Lo spostamento del posteggio comporta rilascio di nuovo titolo che conserva la scadenza originaria e non necessita di nuovo assolvimento di imposta di bollo.

Art. 21 – Sperimentazione

3. La Giunta comunale, di concerto con le Associazioni di categoria, è espressamente autorizzata ad istituire a titolo sperimentale mercati e fiere, fiere promozionali, o disporre lo spostamento di luogo, di data o di cadenza, a titolo sperimentale. La sperimentazione non implica modifica del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio degli esiti della medesima, al fine dell'eventuale istituzione definitiva.
4. La partecipazione alla sperimentazione avviene con concessioni temporanee e, salvo sia diversamente stabilito dal Consiglio comunale, non dà luogo ad alcuna priorità ai partecipanti in sede di eventuale istituzione definitiva, né a maturazione di presenze.

Art. 22 – Decadenza delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'art. 127 della legge regionale.
2. La rinuncia o decadenza dal posteggio comporta l'azzeramento delle presenze dall'operatore in esso maturate.
3. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.

Art. 23 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o rappresentante di cui all'art. 3 deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
2. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.
3. E' fatto obbligo di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
4. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.
5. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
6. L'operatore deve mantenersi interamente, comprese le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
7. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.
9. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
10. E' vietata, nelle fiere e mercati:

- a) la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
- b) l'ingresso di venditori, addetti alle degustazioni o dimostrazioni di servizi o prodotti, associazioni senza fini di lucro ed ogni altro soggetto diverso dagli operatori espressamente ammessi;
- c) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo.

11. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 mt.

Art. 24 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario, stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali, relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari e, in particolare, a quanto disposto dal regolamento regionale 40/R/2006.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
5. Sono fatte salve le norme in materia di adeguamento delle aree mercatali di cui all'apposita Ordinanza del Ministero della Salute e del d.p.g.r. 40R/2007.
6. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 25 – Uso di veicoli e circolazione

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.
2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
4. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi eventualmente necessari nel caso di improvvisa insorgenza di pericolo pubblico o pubblica necessità.

Art. 26 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 27 – Permanenza nel medesimo luogo

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente per il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza nel rispetto, in ogni caso, della normativa di cui al Codice della Strada.
2. Il commercio in forma itinerante deve essere svolto senza l'uso di bancarelle e, qualora si utilizzi un automezzo, esponendo la merce esclusivamente su di esso.

Art. 28 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante in tutta l'area compresa all'interno delle vie ad est di via Gorizia
 - a) con l'uso di automezzi, quali essi siano
 - b) con posizionamento al suolo di banchi, merci o altre attrezzature di vendita di prodotti alimentari
2. Per evitare congestione nella circolazione di mezzi e pedoni, è vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere nelle aree urbane adiacenti quelle dove questi si svolgono, definite dalla Giunta comunale.
3. La cartografia delle zone vietate a norma del presente articolo è pubblicata nel sito istituzionale del Comune.

Art. 29 – Cambio di residenza e cessazione

1. Il cambio di residenza dell'operatore itinerante è ininfluente sul titolo abilitativo del Comune di Abbadia San Salvatore e non richiede adempimenti da parte del questo.
2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di subingresso, cessazione, variazione di cui agli artt. 86 ss della legge regionale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Municipale.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli art. 113 e seguenti della legge regionale.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'art. 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni di cui alla legge regionale o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500,00.
5. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applica quanto previsto dall'art. 119 e seguenti della legge regionale.

Art. 31 - Misure di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e del pubblico, gli esercenti il commercio su aree pubbliche che nello svolgimento dell'attività utilizzano impianti a gas petrolio liquefatto (GPL) devono essere in possesso ed esibire a richiesta degli organi di controllo la seguente documentazione:
 - a) certificazione del collaudo dell'impianto installato
 - b) corretto montaggio dell'impianto
 - c) idoneità del mezzo utilizzato per il trasporto degli impianti a g.p.l.

Art. 32 – Elenchi, planimetrie, graduatorie

1. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e le eventuali planimetrie sono conservate dal Settore

Attività Produttive e da questo tenute aggiornati, sulla base dei dati forniti dalla polizia municipale.

2. Per l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 37 della legge regionale si fa riferimento ai dati disponibili presso gli uffici.

Art. 33 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 15/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 34 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge regionale della Toscana 23 novembre 2018, n. 62.

* * *